

PROCEDURA APERTA

(ART. 71, DEL D. LGS. 36/2023)

**PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI UNA CASA DELLA
COMUNITÀ (CDC - INVESTIMENTO 1.1) - DI UNA
CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT -
INVESTIMENTO 1.2) E DI UN OSPEDALE DI
COMUNITÀ (ODC -INVESTIMENTO 1.3) NEL
COMUNE DI PALMA CAMPANIA**

DISCIPLINARE DI GARA

ID APPALTO ANAC: 1B8CBFC2-3F09-42FB-B653-A2E70807BDFD

DISCIPLINARE DI GARA

Pag. 1 di 51

SOMMARIO

1	PREMESSE	5
2	PIATTAFORMA TELEMATICA	6
2.1	LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	6
2.2	DOTAZIONI TECNICHE	7
2.3	IDENTIFICAZIONE	7
3	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	8
3.1	DOCUMENTI DI GARA.....	8
3.2	CHIARIMENTI.....	8
3.3	COMUNICAZIONI.....	9
4	OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	10
4.1	DURATA (PER TUTTI I LOTTI)	11
4.2	REVISIONE PREZZI (PER TUTTI I LOTTI)	12
4.3	MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE (PER TUTTI I LOTTI)	12
5	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	13
6	REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	14
7	REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	15
7.1	REQUISITI DI IDONEITÀ	16
7.2	REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	16
7.3	REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	16
7.4	INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	19
7.5	INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	19
8	AVVALIMENTO	20
9	SUBAPPALTO	21
10	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	22
11	GARANZIA PROVVISORIA	24
12	SOPRALLUOGO	26
13	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.A.C.	26
14	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	27
15	SOCCORSO ISTRUTTORIO	28
16	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	29
16.1	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	30
16.2	DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14.	32
16.3	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	32
16.4	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	32
16.5	DOCUMENTAZIONE ATTINENTE ALL'APPLICAZIONE DEI CCNL AI SENSI DELL'ART. 11 DEL CODICE	34
17	OFFERTA TECNICA (per ogni lotto)	34
18	OFFERTA ECONOMICA (per ogni lotto)	36
19	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	38
19.1	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	38
19.2	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	41
19.3	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	42
19.4	METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	42
20	COMMISSIONE GIUDICATRICE	43
21	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	43
22	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	43
23	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	44
24	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	45
25	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA	45

DISCIPLINARE DI GARA

Pag. 2 di 51

26	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	47
27	CODICE DI COMPORTAMENTO	47
28	ACCESSO AGLI ATTI	47
29	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	48
30	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	48
31	DOCUMENTI PER LA STIPULA	48
32	GARANZIA DEFINITIVA	49

GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Di seguito si riportano le definizioni e gli acronimi maggiormente utilizzati nel presente documento.

- **Amministrazione contraente o Azienda Sanitaria o Stazione Appaltante o Amministrazione o ASL:** l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud;
- **Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa. S.p.A.** (di seguito "*Soresa*" o "*So.Re.Sa.*"): Centrale di Committenza Regionale di cui all'art. 62 del D.lgs. 36/2023 (in seguito "*Codice*") e Soggetto Aggregatore, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
- **SIAPS o Sistema o Piattaforma** (Sistema Informativo Appalti Pubblici Sanità): piattaforma e-procurement, raggiungibile dal sito internet della *Soresa*: www.soresa.it (d'ora in poi "*Sito*"), nella sezione "*Accesso all'area riservata/login*";
- **Codice:** D.Lgs. 36/2023;
- **Fornitore o Aggiudicatario:** l'/e Impresa/e risultata/e aggiudicataria/e che conseguentemente sottoscrive/no il contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- **Contratto:** Atto stipulato tra l'Asl Napoli 3 Sud ed il fornitore, con il quale quest'ultimo si obbliga ad erogare le prestazioni oggetto del presente appalto, alle condizioni e nei limiti dei valori e della durata indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati e nello schema Contratto.
- **FVOE** (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico): archivio digitale in cui le imprese e la Pubblica Amministrazione potranno depositare e consultare i documenti utili al fine di verificare i requisiti di partecipazione alle procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti pubblici emanato con provvedimento n. 464 del 27 luglio 2022.

1 PREMESSE

Il presente Disciplinare di gara costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara (di seguito “Bando”) ai sensi dell’art. 83, co. 1 del *Codice*, e contiene le norme integrative allo stesso relative alle modalità di partecipazione alla presente procedura di gara, alle modalità di compilazione e di presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché contiene le ulteriori informazioni relative all’appalto.

Con Deliberazione del Direttore Generale dell’Asl Napoli 3 Sud **N. 1349 del 07/10/2025**, questa Amministrazione ha indetto l’espletamento di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del *Codice*, per **L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CASA DELLA COMUNITÀ (CDC - INVESTIMENTO 1.1) - DI UNA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT - INVESTIMENTO 1.2) E DI UN OSPEDALE DI COMUNITÀ (ODC -INVESTIMENTO 1.3) NEL COMUNE DI PALMA CAMPANIA**, articolata in un unico lotto merceologico, con aggiudicazione ai sensi dell’art. 108, co. 1, del *Codice* nei confronti dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata sulla base del miglior rapporto prezzo qualità, per un importo complessivo presunto massimo, riferito ad una durata complessiva prevista di **120 giorni** del contratto e comprensivo delle opzioni di cui al par. 4, determinato ai sensi dell’art. 14, co. 4, del *Codice*, di **7.253.621,99 €** oltre Iva (per il dettaglio fare riferimento al par. 4).

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma di *e-procurement* *SLAPS* (d’ora in poi anche “*Sistema*”), raggiungibile dal sito www.soresa.it, nella sezione “*Accesso all’area riservata/Login*”.

Il presente appalto sarà conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati con D.M. 23 giugno 2022 n. 256 “*Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi*”, i quali ai sensi dell’art. 83, co. 2 del *Codice* sono disciplinati dal Capitolato Speciale d’Appalto.

Tramite il sito ed il *Sistema* è possibile accedere alla procedura di gara ed alla relativa documentazione.

La durata del procedimento, ai sensi dell’art. 17, co. 3, del *Codice* e dell’allegato I.3, co. 2, lett. a), è prevista pari a **9 mesi** dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento dei lavori è il territorio dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud [codice NUTS ITF33].

Il codice identificativo della gara: vedere allegato “**A3 - Cig-Garanzia**”.

I Codici Unici dei Progetti di Investimento Pubblico sono:

- CASA DELLA COMUNITÀ (CDC - INVESTIMENTO 1.1): **D91B22000810006**;
- CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT - INVESTIMENTO 1.2): **D91B22000750006**;
- OSPEDALE DI COMUNITÀ (ODC -INVESTIMENTO 1.3): **D91B22000770006**.

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell’art. 15 del *Codice*, è l’ing. Andrea Palma, Dirigente Ingegnere in forza all’U.O.C. Gestione e Manutenzione Patrimonio Immobiliare.

Il Responsabile per la fase di Affidamento, ai sensi dell’art. 15, co. 4, del *Codice*, è il dott. Salvatore Giugliano, Assistente Amministrativo in forza alla U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, mail: salvatore.giugliano@aslnapoli3sud.it – pec: sabs@pec.aslnapoli3sud.it.

2 PIATTAFORMA TELEMATICA

2.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Per l'espletamento della presente gara, questa Amministrazione si avvale della piattaforma di *e-procurement* SIAPS (d'ora in poi anche "**Sistema**" o "**Piattaforma**"), raggiungibile dal sito www.soresa.it, nella sezione "*Accesso all'area riservata/Login*".

Per la partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al *Sistema*. A tal fine è stato predisposto apposito documento dal titolo "*Registrazione utente e primo accesso*" reperibile all'indirizzo www.soresa.it, sezione "*Per le Imprese/Registrazione*" (file "*Manuale sulla Registrazione e Accesso Utenti OE*"). La registrazione al *Sistema* deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo¹.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoreponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nella documentazione reperibile all'indirizzo www.soresa.it, sezione "*Per le Imprese/Documenti Utili per le Imprese*".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre, ai sensi dell'art. 25, co. 2, terzo periodo, del *Codice*, la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

Le prescrizioni per l'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma in conformità a quanto riportato nella documentazione reperibile all'indirizzo www.soresa.it, sezione "*Per le Imprese/Documenti Utili per le Imprese*", costituisce parte integrante del presente disciplinare.

¹ Si raccomanda di intraprendere l'attività di registrazione al *Sistema* con un congruo anticipo rispetto al termine per la presentazione delle offerte fissato al par. 14 e di inserire un indirizzo pec valido nel campo all'uopo predisposto. Tale indirizzo sarà utilizzato per tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nella documentazione disponibile all'indirizzo www.soresa.it/imprese/Pagine/DocumentiImprese, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - o un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - o un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - o un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate utilizzando i riferimenti riportati sul portale www.soresa.it, sotto la voce "ASSISTENZA SISTEMA INFORMATIVO APPALTI PUBBLICI IN SANITÀ – SIAPS".

3 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Disciplinare di Gara e relativi allegati;
- 2) Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati;
- 3) Link dei documenti progettuali "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CASA DELLA COMUNITÀ (CDC - INVESTIMENTO 1.1) - DI UNA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT - INVESTIMENTO 1.2) E DI UN OSPEDALE DI COMUNITÀ (ODC - INVESTIMENTO 1.3) NEL COMUNE DI PALMA CAMPANIA", approvati con Deliberazione del Direttore Generale n. 1349 del 07/10/2025;
- 4) Schema di Contratto;
- 5) Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa disponibile all'indirizzo www.soresa.it/imprese/Pagine/DocumentiImprese.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <https://www.soresa.it> nella sezione "Società Trasparente/Bandi di gara/Gare".

La documentazione di gara è, altresì, disponibile anche sul sito internet: <https://www.aslnapoli3sud.it> in home page nella Sezione "Bandi di gara" di "Amministrazione Trasparente".

Si rende noto, inoltre, che al fine di guidare gli Operatori Economici interessati alla partecipazione alla gara nella registrazione al Sistema, è stato predisposto apposito documento dal titolo "Registrazione utente e primo accesso", reperibile all'indirizzo www.soresa.it, sezione "Per le Imprese/Registrazione" (file "Manuale sulla Registrazione e Accesso Utenti OE").

Successivamente alla registrazione, gli Operatori Economici, al fine della presentazione dell'offerta, potranno consultare il documento "Partecipazione ad una procedura aperta", accessibile all'interno dell'area riservata di ciascun utente alla sezione "Documenti".

3.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti, di cui all'art. 92, co. 2, lett. a), del *Codice*, sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite l'apposita funzionalità del *Sistema*, almeno **SEI (6) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88, co. 3, del *Codice*, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile all'indirizzo www.soresa.it, nella sezione "Società trasparente/Bandi di gara e contratti/Gare", nella pagina dedicata alla procedura in esame verranno fornite almeno **QUATTRO (4) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet suddetto.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC utilizzato da parte dei concorrenti per la registrazione al *Sistema* o problemi temporanei per l'accesso, dovranno essere tempestivamente segnalati all'ASL all'indirizzo PEC sabs@pec.aslnapoli3sud.it, diversamente, l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato

recapito delle comunicazioni. In ogni caso, il concorrente si impegna ad aggiornare tempestivamente, le informazioni di contatto del proprio profilo di registrazione al *Sistema*.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capogruppo/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. ii recante il *Codice dell'amministrazione digitale* (di seguito anche *CAD*).

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

3.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la Piattaforma e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, gli operatori economici concorrenti possono trasmettere all'ASL, su propria iniziativa, comunicazioni inerenti a dati precedentemente utilizzati per la registrazione al *Sistema*, tramite la funzionalità di "*Comunicazione verso Ente*". Si precisa che tale funzionalità deve essere utilizzata esclusivamente per aggiornare i propri dati anagrafici (ad. es. modifica ragione sociale o cessione rami di azienda). Tale funzionalità **NON** deve essere utilizzata in nessun caso **per rispondere a richieste di integrazioni/correzioni documentali** in seguito all'attivazione, da parte dell'ASL, della procedura di soccorso istruttorio o di completamento documentale, per le quali occorre utilizzare le specifiche funzionalità della piattaforma. Al riguardo, l'ASL declina ogni responsabilità per il caso di improprio uso da parte dei concorrenti della funzionalità di "*Comunicazione verso Ente*".

Eventuali avvisi da parte dell'ASL Napoli 3 Sud inerenti alla procedura saranno consultabili sul sito internet www.soresa.it, nella sezione *Avvisi* della pagina dedicata alla procedura in esame (*home page* e nella sezione "*Società Trasparente/Bandi di gara/Gare*").

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

Eventuali problemi temporanei per l'accesso dovranno essere tempestivamente segnalati alla Stazione Appaltante all'indirizzo PEC sabs@pec.aslnapoli3sud.it, diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In ogni caso, il concorrente si impegna ad aggiornare tempestivamente, le informazioni di contatto del proprio profilo di registrazione al *Sistema*.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4 OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023, è **L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CASA DELLA COMUNITÀ (CDC - INVESTIMENTO 1.1) - DI UNA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT - INVESTIMENTO 1.2) E DI UN OSPEDALE DI COMUNITÀ (ODC - INVESTIMENTO 1.3) NEL COMUNE DI PALMA CAMPANIA**, articolato in un unico lotto merceologico, con aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, co. 1, del *Codice* nei confronti dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata sulla base del miglior rapporto prezzo qualità, secondo quanto più dettagliatamente descritto e stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati, nell'ulteriore documentazione allegata al presente Disciplinare e di tutto quanto necessario per l'espletamento del lavoro/servizio.

Rientrano nel presente appalto tutti gli interventi edilizi ed impiantistici che riguardano le opere di realizzazione di un edificio di nuova costruzione, destinato alla collocazione della **Casa della Comunità, della Centrale Operativa Territoriale e dell'Ospedale di Comunità, ubicato in via Lauri a Palma Campania (NA)**.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Il tutto come meglio specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto ed in tutti i documenti in esso richiamati.

Sono altresì compresi, se recepiti dalla Stazione Appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Gli importi a base d'asta, IVA esclusa, per i lavori oggetto della presente procedura di affidamento, sono riportati nella seguente tabella:

Tabella 1 – Oggetto dell'appalto ed importo complessivo

LOTTO	LAVORI	CPV	IMPORTO PREVISTO TOTALE
1	Lavori per realizzazione dell'immobile da destinare a Casa della Comunità, Centrale Operativa Territoriale e Ospedale di Comunità	45215140-0	7.178.566,86 €
Importo a base di gara (A)			7.178.566,86 €
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (B)			75.055,13 €
Importo complessivo (A+B)			7.253.621,99 €

L'importo complessivo, al netto delle opzioni, per tutti i Lotti in gara, è pari ad **7.253.621,99 €**, è al netto di Iva.

Gli importi suddivisi per categoria SOA sono riportati nella seguente tabella:

LAVORI	CAT.	CLASSE	IMPORTO LAVORI
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI Categoria SOA: OG1 Qualificazione: V class. (Prevalente)	OG1	V	4.146.602,49 €
COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO Categoria SOA: OS18-A Qualificazione: IV class. (Scorporabile)	OS18-A	IV	1.644.509,33 €
IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE Categoria SOA: OS3 Qualificazione: I class. (Scorporabile)	OS3	I	256.851,27 €
IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	OS28	II	511.762,05 €

DISCIPLINARE DI GARA

Pag. 10 di 51

Categoria SOA: OS28 Qualificazione: II class. (Scorporabile)			
IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI Categoria SOA: OS18-A Qualificazione: III class. (Scorporabile)	OS30	III	618.841,72 €

Per l'affidamento in oggetto si applica il premio di accelerazione ai sensi dell'art. 126 del *Codice* per ogni giorno di anticipo rispetto alla conclusione dei lavori contrattualmente prevista, determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo delle penali previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, fino al limite delle somme alla voce "B.3 - Imprevisti" del Quadro Economico, ed è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, primo periodo, del *Codice*, l'importo presunto posto a base d'asta comprende i **costi della manodopera** che la stazione appaltante ha stimato avere un'incidenza pari a circa **1.389.214,32 €**, calcolato con riferimento, ai sensi dell'art. 41, co. 13, del *Codice*, ai valori tabellari del CCNL applicabile riportato nella tabella segue.

Si precisa che tali costi della manodopera sono stati stimati al sol fine di determinare la base d'asta.

Ai sensi dell'art. 41, co. 14, secondo e terzo periodo, del *Codice*, i **costi della manodopera non sono soggetti al ribasso**. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Ai sensi dell'art. 11, co. 2-bis del *Codice* si riportano i CCNL applicabili al personale dipendente impiegato nelle attività oggetto dell'appalto, individuato in conformità al comma 1 dell'art. 11 e all'allegato I.01 al *Codice*:

- **F150 – CCNL Settore Edile**
- **F089 – CCNL per i dipendenti da imprese edili ed affini**

Si precisa che, ai sensi dell'art. 2, co. 4, dell'Allegato I.01 al *Codice*, l'individuazione del CCNL e/o Codice Ateco da parte della Stazione Appaltante non rappresenta requisito di partecipazione alla procedura di affidamento.

L'appalto è finanziato con fondi del PNRR MISSIONE 6 "SALUTE", COMPONENTE 1, INVESTIMENTO: 1.1; 1.2; 1.3.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire a favore dell'ASL la prestazione appaltata alle condizioni riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto, nello Schema di Contratto e nell'offerta presentata.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato e integrato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

4.1 DURATA (PER TUTTI I LOTTI)

Il tempo massimo per completare i lavori è pari a **120 (centoventi)** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. La consegna dei lavori deve avvenire con le modalità dell'art. 3 dell'Allegato II.14, comunque non oltre 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento da parte dell'affidatario della comunicazione dell'avvenuta validazione del relativo progetto esecutivo.

L'esecuzione del contratto avrà inizio dopo la stipula del formale contratto. L'avvio della prestazione potrà essere disposto anche sotto le riserve di legge della stipula del contratto, comunque dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del *Codice*, nei casi ivi previsti.

Dalla data di affidamento decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico della Ditta Affidataria.

DISCIPLINARE DI GARA

Pag. 11 di 51

U.O.C. PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI EDILIZIA SANITARIA

C.so A. De Gasperi, 167 - 80053 Castellammare di Stabia (NA)

P. I. / C. F. n° 06322711216 – Pec lavoripubblici@pec.aslnapoli3sud.it – E-mail lavoripubblici@aslnapoli3sud.it – Sito www.aslnapoli3sud.it

4.2 REVISIONE PREZZI (PER TUTTI I LOTTI)

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al 3 per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura del novanta per cento del valore eccedente la variazione del tre per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione del costo del contratto, secondo quanto previsto dalla norma transitoria di cui all'art. 16 dell'allegato II.2-bis, continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni dell'articolo 60, comma 3, lettera a) e comma 4 del codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023. Pertanto, con riguardo ai contratti di lavori, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT, pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT.

Tale clausola di revisione dei prezzi è attivata automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice sintetico, calcolato come su specificato, supera, in aumento o diminuzione, la soglia del 3 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.

La revisione dei prezzi è ammessa al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del Codice dei Contratti.

La Stazione Appaltante monitora l'andamento degli indici di cui all'Art. 60 del Codice con frequenza, comunque, non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto, al fine di valutare se sussistono le condizioni di attivazione delle clausole di revisione prezzi.

Ai sensi dell'art. 4 sez. II dell'Allegato II.2-bis, ai fini della determinazione della variazione di costo dei contratti di lavoro si utilizza l'indice sintetico revisionale calcolato ai sensi dell'art. 4 comma 3 lett. c) del suddetto Allegato, con la seguente formula:

$$IS = \sum_{i=1}^n P_i \times ITOL_i$$

Dove:

- IS = INDICE SINTETICO;
- $ITOL_i$ = Indice di Tipologie Omogenee di Lavorazione, come indicati nella tabella A.1 dell'Allegato II.2-bis del Codice individuato con provvedimento adottato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- P_i = Peso percentuale della singola TOL presa in considerazione;
- In attesa del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, l'indice IS è così ottenuto:

$$IS = 0,45997 \times ITOL1 + 0,00105 \times ITOL2 + 0,14011 \times ITOL7 + 0,20994 \times ITOL14 + 0,18893 \times ITOL15$$

Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione, nell'ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3,4 e 5 dell'Allegato I.3 del Codice, il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione.

Ai sensi dell'Art. 9 dell'Allegato II.2-bis del Codice, l'indice sintetico è ricalcolato in sede di predisposizione del progetto esecutivo; resta fermo il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico di cui al punto precedente.

4.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE (PER TUTTI I LOTTI)

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto (ai sensi dell'art. 120, co. 9, del *Codice*): qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione

alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120 comma 1 del Codice: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione entro i limiti fissati dal Codice:

- a) per la sopravvenuta necessità di lavori supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:
 - 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
 - 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
- b) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante.

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici di cui all'art. 65 del *Codice* possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del *Codice*.

I consorzi di cui all'articolo 65, co. 2, lettere b), c) e d) sono tenuti ad indicare, ai sensi dell'art. 67 co. 4, del *Codice*, per quali consorziati il consorzio concorre.

Possono essere **esclusi** dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara (raggruppamento sovrabbondante). Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa alla gara (ovvero lotto di gara) in una delle forme di seguito indicate è escluso, ai sensi dell'art. 68, co. 14, del *Codice*, nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale (art. 95, co. 1, lett. d), del *Codice*) a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- a) partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- b) partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- c) partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara/lotto di gara, in forma singola o associata;
- d) partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro **10 giorni**, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, co. 2, lett. g), del *Codice*, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile (art. 68, co. 20, del *Codice*). In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c), d) del *Codice*.

Ai sensi dell'art. 95, co. 5, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal *Codice* nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'art. 94 del *Codice* sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del *Codice* è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d) del *Codice*, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self-cleaning (art. 96 del *Codice*)

Ai sensi dell'art. 96, co. 2, del *Codice*, un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del *Codice*, ad **eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate**, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, co. 6, del *Codice* (art. 96, co. 3, lett. a), del *Codice*);
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante (art. 96, co. 3, lett. b), del *Codice*).

Ai sensi dell'art. 96, co. 4, del *Codice*, se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del *Codice* dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 96, non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Ai sensi dell'art. 97, co. 2, del *Codice*, nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del *Codice*, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97, co. 1, lett. a) o b), del *Codice* al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, co. 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono **esclusi** gli operatori economici che siano incorsi nella causa di esclusione prevista dall'**art. 27, comma 11, del D.Lgs. 81/2008**, con riferimento al sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti, ovvero quelli per i quali sia stato adottato da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il provvedimento interdittivo semestrale alla partecipazione ai lavori pubblici.

Sono **esclusi dalla gara** gli operatori economici la cui partecipazione determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 16 del *Codice*, non diversamente risolvibile.

Sono **esclusi dalla procedura di gara** gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non producono, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.6

Sono **esclusi dalla procedura di gara** gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di genere, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 dell'Allegato II.3 al Codice.

7 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti di cui all'art. 100, co. 1, lett. a), b), e c), del *Codice*.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), di cui all'art. 24 del *Codice*.

Ai sensi dell'art. 99 del *Codice*, l'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

DISCIPLINARE DI GARA

Pag. 15 di 51

Ai sensi dell'art. 99, co. 3-bis, del *Codice*, in caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

- a) (SOLO SE previsto in relazione al regime giuridico del soggetto partecipante) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (art. 100, co. 3, del *Codice*).

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del *Codice*;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non previsto.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 100, comma 4 del D.lgs.36/2023 e dell'allegato II.12 al *Codice* stesso, per le categorie di lavorazioni previste per il presente appalto, i concorrenti devono essere qualificati ai sensi di legge e possedere attestazione SOA (in corso di validità e rilasciata da società di attestazione regolarmente autorizzate) che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori in oggetto, secondo quanto di seguito ulteriormente specificato.

Come indicato anche nel parere del Servizio Supporto Giuridico del MIT, n. 2336 dell'8 marzo 2024, tutte le categorie sono a qualificazione obbligatoria, con la conseguenza che, per eseguirle, l'operatore economico dovrà essere in possesso della relativa qualificazione, oppure dovrà necessariamente ricorrere al subappalto (c.d. subappalto qualificante o necessario).

A tal proposito, la giurisprudenza ha chiarito i limiti del subappalto necessario precisando che esso "non è espressione di autonomia organizzativa, ma è imposto dalla circostanza che il concorrente non ha la qualifica per eseguire tutte le lavorazioni; è, perciò, "necessario" perché il subappalto (ad un soggetto in possesso delle pertinenti qualificazioni) dell'esecuzione delle lavorazioni è vincolato dal difetto di qualifica ad eseguire tale tipo di prestazioni. Conseguentemente, sebbene il concorrente non sia tenuto a indicare il nominativo del subappaltatore già in sede di offerta, è tuttavia tenuto senz'altro a dichiarare la volontà di ricorrere al subappalto per supplire al requisito di qualificazione mancante, dichiarando, sin dalla domanda di partecipazione la volontà di avvalersi del subappalto c.d. necessario" (cfr. TAR Piemonte, 16 gennaio 2024 n. 23; Cons. Stato, Sez. V, 28 marzo 2023 n. 3180; Cons. Stato, Sez. V, 1° luglio 2022, n. 5491). Sul punto, Parere di precontenzioso ANAC n. 225 dell'8 maggio 2024.

In relazione ai lavori da appaltare, considerato il valore complessivo dell'appalto determinato ai sensi dell'art. 14 del Codice, per coerenza sistematica e principio di proporzionalità, volto ad assicurare un corretto bilanciamento pro concorrenziale rispetto alle esigenze della stazione appaltante di selezionare operatori qualificati per eseguire l'appalto, per la determinazione dei requisiti speciali ex art. 100 del *Codice* gli operatori economici, dovranno rispettare le categorie e le soglie ottenute dalla somma dei Lavori Obbligatori, come specificato nella tabella di seguito riportata, redatta ai sensi dell'allegato II.12 del Codice:

LAVORI	CAT.	CLASSE	IMPORTO LAVORI
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	OG1	V	4.146.602,49 €

DISCIPLINARE DI GARA

Pag. 16 di 51

U.O.C. PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI EDILIZIA SANITARIA

C.so A. De Gasperi, 167 - 80053 Castellammare di Stabia (NA)

P. I. / C. F. n° 06322711216 – Pec lavoripubblici@pec.aslnapoli3sud.it – E-mail lavoripubblici@aslnapoli3sud.it – Sito www.aslnapoli3sud.it

Categoria SOA: OG1 Qualificazione: V class. (Prevalente)			
COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO Categoria SOA: OS18-A Qualificazione: IV class. (Scorporabile)	OS18-A	IV	1.644.509,33 €
IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE Categoria SOA: OS3 Qualificazione: I class. (Scorporabile)	OS3	I	256.851,27 €
IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO Categoria SOA: OS28 Qualificazione: II class. (Scorporabile)	OS28	II	511.762,05 €
IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI Categoria SOA: OS18-A Qualificazione: III class. (Scorporabile)	OS30	III	618.841,72 €

- a) **attestazione di qualificazione SOA**, regolarmente autorizzata ed in corso di validità, che documenti la qualificazione posseduta per la categoria prevalente e per l'intero importo dei lavori ovvero per la categoria prevalente e per le categorie scorporabili per i singoli importi, secondo le disposizioni dell'allegato II.12 al Codice, che abilita le imprese ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica. I concorrenti, pertanto, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere come indicato nella precedente tabella.

Categoria di opera prevalente (OG1): obbligo di possesso del requisito in proprio, altrimenti, se privo, obbligo di raggruppamento temporaneo di imprese con mandante qualificata, con facoltà di subappalto entro il limite del 50% della relativa categoria, ad imprese in possesso dei requisiti.

Categorie di opere scorporabili e subappaltabili: obbligo di possesso del requisito in proprio altrimenti, se privo, obbligo di raggruppamento temporaneo di imprese con mandante qualificata, oppure possesso del requisito da parte del concorrente con riferimento alla categoria prevalente (con classifica economica adeguata) e obbligo di subappalto ad imprese in possesso della specifica qualificazione (*c.d. subappalto qualificante*).

Ai sensi dell'art.18, comma 21 dell'Allegato II.12 del Codice l'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'Allegato II.12 al Codice, gli operatori economici stabiliti negli altri Stati, di cui all'articolo 69 del Codice, la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla presente gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 3, del Codice.

Il possesso del predetto requisito è autocertificato da ciascun concorrente utilizzando il DGUE disponibile in Piattaforma (Parte II, Sezione A).

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 24 (FVOE) del Codice. Per la comprova del requisito, il relativo certificato verrà acquisito tramite il sistema FVOE.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 dell'All. II.12 al Codice, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica.

Ai sensi dell'art. 30 comma 1 dell'Allegato II.12 al Codice il concorrente (singolo o raggruppato) può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono

da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. In tale caso il concorrente deve fare ricorso al *cd. Subappalto qualificante*.

Con l'art. 30 dell'All. II.12 al Codice, viene di fatto esplicitato il diritto dell'operatore economico a fare ricorso al subappalto qualificante per sopperire all'eventuale mancanza dei requisiti per le categorie scorporabili non possedute, in conformità con il diritto eurolunitario che afferma, con riferimento a tutti i requisiti di capacità tecnica, che costituisce idoneo mezzo di prova la "indicazione della parte di appalto che l'operatore economico intende eventualmente subappaltare" (direttiva 2014/24/U, allegato XII, lett. j).

L'impegno assunto all'atto dell'offerta con il subappalto qualificante rileva in sede di partecipazione alla gara: la mancata espressa dichiarazione con l'intenzione di voler ricorrere al subappalto per ciascuna categoria non posseduta, con il relativo importo, renderà infatti inutilizzabile l'istituto, non essendo sanabile in sede di soccorso istruttorio. Se la dichiarazione di subappalto non risulta idonea, il concorrente è escluso per difetto di qualificazione.

In caso di ricorso al subappalto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso della categoria prevalente, ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 2 comma 2 dell'Allegato II.12 al Codice. Si precisa che nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. **(Si precisa che l'ultimo periodo della norma richiamata deve essere disapplicato per contrasto con l'articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, come da Consiglio di Stato, sez. V, 7 marzo 2024, n. 2227.)**

Si precisa che:

- La certificazione SOA dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 16 comma 5 dell'Allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- Gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 11 comma 1 dell'Allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno novanta giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'art. 16 comma 5 dell'Allegato II.12 al Codice;
- I consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- Nel caso in cui l'attestazione SOA riporti una certificazione di qualità scaduta (obbligatoria per la qualificazione in categorie per cui è necessario il possesso di una classifica superiore alla II ai sensi dell'art. 4 comma 1 dell'Allegato II.12 al Codice), la partecipazione alla gara è ammessa solo se l'impresa dichiara

e dimostra di aver conseguito, prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, una nuova valida certificazione di qualità e di avere in itinere l'adeguamento della propria attestazione SOA;

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, co. 2, lettera e), f) g) e h) del *Codice* devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 7.1 deve essere posseduto:

- a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b) da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

(ove previsto) **Requisiti di capacità economico finanziaria**

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

(ove previsto) **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

Il requisito dei servizi analoghi/forniture analoghe di cui al precedente punto 7.3 richiesto posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del *Codice*, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97, co. 2, del *Codice* e l'adempimento degli oneri di cui all'art. 97, co. 1, del *Codice*, al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c), del *Codice*, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d), del *Codice*, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono, ai sensi dell'art. 67, co. 1, lett. a), del *Codice*, computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del *Codice*, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97, co. 2, del *Codice* e l'adempimento degli oneri di cui all'art. 97, co. 1, del *Codice*, al fine di decidere sull'esclusione.

8 AVVALIMENTO

L'avvalimento è disciplinato dalle disposizioni dell'art. 104 del Codice.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al par. 7 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e, ai sensi dell'art. 104, co. 4, del *Codice*, indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile).

Ai sensi dell'articolo 372, co. 4, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice [*Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi*] e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo [*Apertura del concordato preventivo*] è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto (comma 7 dell'art. 104 del *Codice*).

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Ai sensi dell'art. 104, co. 3, il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto 7.3, solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltare.

L'ausiliario, ai sensi dell'art. 104, co. 4, del *Codice*, deve:

- possedere i requisiti previsti dal par. 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti di cui al par. 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

Ai sensi dell'art. 101, co. 1, lett. a), del *Codice*, è sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora, ai sensi dell'art. 104, co. 6, del *Codice*, per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, la stazione appaltante consente all'operatore economico di sostituire i

soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 104, co. 5, del *Codice*, procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, co. 15, del *Codice*. Il concorrente sostituisce l'ausiliario entro **5 giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9 SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del *Codice*.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto, ai sensi dell'art. 119, co. 1, del *Codice*, l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché, la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente; pertanto, le lavorazioni afferenti alla categoria prevalente del presente affidamento, vale a dire quelle relative alla categoria di lavori **OG1**, non possono essere subappaltate oltre il limite del 50%, mentre le lavorazioni afferenti a tutte le categorie scorporabili sono interamente subappaltabili.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore, ai sensi dell'art. 119, co. 6, del *Codice*, sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 14 dell'allegato II.2-bis al *Codice*, i contratti di subappalto o i sub-contratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 119, co. 2, del *Codice* disciplinano le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, co. 2, del *Codice*. L'appaltatore è responsabile della corretta attuazione degli obblighi di cui all'art. 119, co. 2-bis, del *Codice*.

Oltre a quanto sopra specificato, il subappalto potrà essere autorizzato, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, qualora il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire e non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17, del Codice le lavorazioni subappaltate non possano formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione della complessità tecnica dell'appalto e dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere volte a tutelare i lavoratori impiegati e la sicurezza degli stessi.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo CCNL del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Amministrazione, prima dell'inizio della prestazione per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Inoltre, è fatto obbligo all'Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n.

136/2010 integrata dagli estremi dei conti dedicati delle parti contrattuali (appaltatrice e subappaltatrice) e dalle generalità e codice fiscale dei soggetti autorizzati.

L'Appaltatore acquisisce relativamente a tutti i subaffidatari la seguente documentazione da mettere a disposizione in caso di controlli e di ispezioni da parte delle Autorità competenti:

- il DURC;
- le generalità complete delle maestranze impiegate nell'esecuzione del sub-affidamento;
- la copia del libro unico, e, nel caso di trasporti, la copia della carta di circolazione del mezzo impiegato e dell'autorizzazione al trasporto di materiali di rifiuto e la copia del contratto di trasporto con l'impianto finale di smaltimento; copia di tale contratto dovrà essere consegnata alla Direzione Lavori all'atto della sottoscrizione da parte dell'Appaltatore.

Nel caso di "trasporto", oltre alla copia della carta di circolazione, l'Appaltatore acquisirà anche la copia della patente di guida del conducente e del certificato di assicurazione del mezzo.

Il trasporto non può essere oggetto di subaffidamento separatamente dai lavori a cui afferisce, è ammesso esclusivamente nel caso in cui sia stato computato con apposita voce di prezzo e l'operatore individuato sia iscritto nella white-list della competente Prefettura.

10 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Ai sensi degli artt.11, 57, comma 1 e 102, comma 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali previsti al par. 3, oppure differenti contratti che garantiscano le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ai sensi degli artt.57, comma 1 e 102, comma 1, lett. c), oltre che art. 1, comma 4, dell'Allegato II.3 del D.lgs. 36/2023, è requisito necessario dell'offerta l'assunzione degli obblighi connessi alle pari opportunità generazionali, a tal fine, il concorrente si impegna, **a pena di esclusione**, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Ai sensi degli artt.57, comma 1 e 102, comma 1, lett. c), oltre che art. 1, commi 1 e 2, dell'Allegato II.3 del D.lgs. 36/2023:

- Gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, producono, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 dell'art. 46 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al D.lgs. 198/2006, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché l'impossibilità di partecipare in

DISCIPLINARE DI GARA

Pag. 22 di 51

forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento.

Ai sensi degli artt. 57, comma 1 e 102, comma 1, lett. c), oltre che art. 1, comma 3, dell'Allegato II.3 del D.lgs. 36/2023, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali del Capitolato Speciale d'Appalto.

Con riferimento al sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti di cui all'articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008, l'operatore economico aggiudicatario dovrà dimostrare, al momento della stipula del contratto ovvero della consegna anticipata dei lavori, di essere in possesso della patente a crediti, dotata di almeno 15 punti (la patente a crediti non è necessaria per le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III).

Il medesimo requisito dovrà altresì essere posseduto:

- dai subappaltatori, al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione al subappalto;
- dalle consorziate indicate come esecutrici, al momento dell'avvio dei lavori ad esse spettanti.

Si precisa che l'ente committente, per l'esecuzione del contratto e, comunque, nei confronti dell'aggiudicatario prima della stipula del contratto, verificherà l'idoneità tecnico professionale ai sensi dell'allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008.

Per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto è richiesto:

- Il rispetto dei principi di responsabilità sociale, assumendo impegni relativi alla conformità a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi, conformemente alle linee guida di cui al DM 6 giugno 2012;
- Ai sensi dell'art. 102, comma 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023, contro il lavoro irregolare, tutti gli esecutori hanno l'obbligo di adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentabili in tempo reale le presenze di tutti i lavoratori presenti a qualunque titolo nel cantiere, nonché a produrre e detenere presso il cantiere la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi. Tutti gli esecutori sono, altresì, obbligati a rendere costantemente disponibile al direttore dei lavori copia del libro unico del lavoro di cui all'art. 39 della legge n. 133 del 2008 e i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

In caso di mancato rispetto delle suddette condizioni particolari, la cui accettazione è oggetto di dichiarazione in sede di offerta, la stazione appaltante non procederà alla stipula del contratto, **con la conseguente revoca dell'aggiudicazione.**

Ai fini del rispetto delle clausole di cui al presente paragrafo, il concorrente ai sensi dell'art. 102 comma 2 del Codice, indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere agli impegni dichiarati con la partecipazione alla gara e, nello specifico, mediante:

- Relazione organizzativa, nella sezione della piattaforma relativa all'**offerta tecnica**, atta ad illustrare le concrete modalità adottate al fine di:
 - adempiere alla parità generazionale per le nuove assunzioni necessarie per il rispetto della clausola assunzionale proprie e degli eventuali subappaltatori;
 - contrastare il lavoro irregolare proprio, degli esecutori e degli eventuali subappaltatori, nonché adempiere all'applicazione dei previsti CCNL.

Il cronoprogramma è incluso negli elaborati progettuali. Esso è da considerare parte integrante e sostanziale del presente documento.

La durata dei lavori, così come riportata nel cronoprogramma, costituirà un inderogabile impegno contrattuale.

La durata deve tener conto dello specifico contesto dell'intervento e delle risorse umane e strumentali dedicate che l'Appaltatore intende utilizzare anche in previsione dell'utilizzo di due o tre turni lavorativi.

Per tutte le ulteriori condizioni di esecuzione del contratto, si rinvia alla disciplina contenuta nel Capitolato Speciale d'Appalto.

11 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata (ove applicabile, per ciascun Lotto), a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari, ai sensi dell'articolo 106, co. 1, del *Codice*, al 2% del valore complessivo dell'appalto. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, co. 8, del *Codice*. Per il dettaglio fare riferimento all'allegato **A3** al presente Disciplinare di gara.

L'allegato **A3, compilato e firmato digitalmente**, dovrà essere inserito nell'ambito della documentazione amministrativa.

Ove applicabile, in caso di gara divisa in più lotti, in caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- a) prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
- b) prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione (comma 1 dell'art. 106):

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente bancario Intesa Sanpaolo avente codice IBAN: IT34L0306922124100000046055 intestato alla ASL NAPOLI 3 SUD (comma 2 dell'art. 106);

La fideiussione può essere rilasciata (comma 3 dell'art. 106):

- a) da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- b) da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 104, co. 3, del *Codice*, deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici qualificati. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, co. 1, del *Codice*.

La fideiussione deve:

DISCIPLINARE DI GARA

Pag. 24 di 51

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c), d) del *Codice*, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193 (art. 106, comma 9);
- d) avere validità per 270 giorni dalla data di presentazione dell'offerta (art. 106, comma 5);
- e) prevedere espressamente (art. 106, co. 4):
 - o la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - o la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - o l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussoria nei confronti della stazione appaltante;
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell'articolo 106, comma 5, del *Codice*, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 270 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del *Codice* l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. e), f), g), h) del *Codice* solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c), d) del *Codice*, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10 % cumulabile con la riduzione di cui alle lett. a) e b), quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente.
- d. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: UNI EN ISO 14001 e/o UNI ISO 45001 di cui all'allegato II.13 del *Codice*. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, co. 2, lett. e), f), g), h) del *Codice* se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b), c), d) del *Codice* se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, co. 8, del *Codice*, **il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.**

Ai sensi dell'art. 101, co. 1, lett. a), del *Codice*, è sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è obbligatorio. È facoltà di ogni concorrente effettuare i sopralluoghi presso l'area oggetto dell'intervento indicata negli elaborati progettuali. Gli eventuali sopralluoghi potranno essere svolti previa richiesta da inviare al RUP, all'indirizzo PEC lavoripubblici@pec.aslnapoli3sud.it, entro massimo 7 giorni dalla data di pubblicazione del bando.

Il RUP comunicherà al concorrente il calendario delle visite entro i successivi 5 giorni.

Non è previsto il rilascio dell'attestazione della Stazione Appaltante di avvenuto sopralluogo assistito in sito.

DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA STATO DEI LUOGHI

In ogni caso il concorrente, a pena di esclusione, deve presentare nella documentazione amministrativa una dichiarazione che attesti che:

- non vi sono cause che pregiudichino in parte o totalmente l'esecuzione dei lavori,
- di avere esaminato tutti gli elaborati posti a base di gara,
- di avere preso conoscenza delle condizioni locali e delle viabilità di accesso,
- di aver valutato la propria capacità e le proprie disponibilità, in termini di risorse umane e strumentali, compatibili con i tempi di esecuzione previsti,
- di aver verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi e dei tempi,
- di aver giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati posti a base di gara adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e i tempi realizzabili tali da consentire il ribasso economico e temporale offerto.

13 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.A.C.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) scegliendo tra le modalità di cui alla Delibera numero 621 del 20 dicembre 2022 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

DISCIPLINARE DI GARA

Pag. 26 di 51

U.O.C. PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI EDILIZIA SANITARIA

C.so A. De Gasperi, 167 - 80053 Castellammare di Stabia (NA)

P. I. / C. F. n° 06322711216 – Pec lavoripubblici@pec.aslnapoli3sud.it – E-mail lavoripubblici@aslnapoli3sud.it – Sito www.aslnapoli3sud.it

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

Nel caso di Raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti e costituendi, il versamento dovrà essere effettuato dal solo operatore economico capogruppo mandatario.

14 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le:

ore 12:00 del giorno 28/10/2025

a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al par. 2.1.

Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al par. 2, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'"OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica (in caso di divisione in Lotti: una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare);

C – Offerta economica (in caso di divisione in Lotti: una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare).

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta vincola il concorrente per 270 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta (art. 17, co. 4, del Codice);
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

DISCIPLINARE DI GARA

Pag. 27 di 51

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 101, co. 4, del *Codice*, fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

15 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del *Codice*, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione o con il DGUE ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto medesimo;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria è sanabile;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- per le motivazioni di cui al punto precedente, non è sanabile mediante soccorso istruttorio il difetto di sottoscrizione dell'offerta da parte della/e mandante/i, in considerazione delle modalità di presentazione della documentazione di offerta;
- è sanabile la mancata allegazione alla domanda di partecipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al punto 9 del presente disciplinare;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'applicazione dei contratti collettivi e garantire le pari opportunità generazionali.

Ai sensi dell'art. 101, co. 3, del *Codice*, ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **SETTE giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **SETTE giorni**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

16 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma, nella sezione dedicata alla gara in oggetto, per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) **Domanda di Partecipazione** (DdP) compilata e firmata digitalmente, corredata di:
 - a. Documentazione a comprova del pagamento del contributo ANAC di cui al par. 13;
 - b. Dichiarazione di Accettazione del Patto di Integrità correttamente compilata e firmata.
- 2) **DGUE** compilato telematicamente;
- 3) eventuale **Procura**;
- 4) **Garanzia Provvisoria**, corredata dell'Allegato **A3** compilato e firmato digitalmente nonché copia delle certificazioni che danno diritto alle riduzioni di cui all'art. 106, co. 8, del *Codice*;

- 5) documentazione in caso di **avvalimento** di cui al par. 16.3;
- 6) documentazione per i **soggetti associati** di cui al par. 16.4;
- 7) documentazione attinente all'applicazione dei CCNL ai sensi dell'art. 11 del *Codice* di cui al par. 16.5;
- 8) attestazione SOA;
- 9) dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;
- 10) Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità. In caso di soggetti associati, la copia del rapporto e la relativa attestazione dovranno essere prodotte da ciascuna impresa dell'associazione tenuta alla redazione del rapporto ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 198/2006.;
- 11) Per gli operatori economici costituiti in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), presentare una dichiarazione (sulla base del Mod. C) circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione.

La busta contenente la documentazione amministrativa non deve contenere, a pena di esclusione, alcun riferimento al ribasso economico offerto, né ad elementi che possono in ogni modo anticipare il valore economico dell'offerta.

16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato "**A1 – DdP**".

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del *Codice*, sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del citato art. 94 (mediante il DGUE).

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del *Codice* sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente (mediante il DGUE).

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del *Codice*, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lettera a) del *Codice* commesse nei tre anni decorrenti dalla commissione del fatto (art. 96, co. 10, lett. a), del *Codice*);
- il grave illecito professionale, di cui all'art. 95, co. 1, lett. e), del *Codice*, gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, co. 6, del *Codice* emessi nei tre anni decorrenti secondo le casistiche di cui all'art. 96, co. 10, lett. c), punti 1), 2) e 3), del *Codice*;

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti (art. 96, co. 11, del *Codice*).

Ai sensi dell'art. 96, co. 3, del *Codice*, l'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 96, co. 4, del *Codice*, l'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Ai sensi dell'art. 96, co. 12, del *Codice*, se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del *Codice* e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, co. 1, lett. b), c) e d), del *Codice* rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c), d) del *Codice*, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del *Codice*, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Nel caso di partecipazione a lotti diversi in più forme occorre presentare tante domande quante sono le diverse forme di partecipazione.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale, previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate al soggetto che ne ha fatto richiesta, avendone i requisiti, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/72. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico.

In alternativa il pagamento della imposta del valore di € 16,00 può essere assolto mediante applicazione del contrassegno telematico sul modulo per l'attestazione del pagamento allegato alla documentazione di gara (sezione *bollo* della modello "A1 – DdP"), avendo cura di indicare, in particolare, il numero identificativo e la data dello stesso. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Per gli operatori economici esteri, il pagamento del tributo può avvenire tramite bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta del bonifico bancario.

16.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14.

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

16.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento (modello A2);
- 2) il contratto di avvalimento;
- 3) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 4) il patto di integrità sottoscritto da legale rappresentante dell'ausiliario;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica. Nel caso di avvalimento finalizzato sia alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione che al miglioramento dell'offerta, nella busta amministrativa è inserita copia del contratto di avvalimento stipulato, con l'oscuramento delle sole parti afferenti il prestito dei requisiti premiali.

Nel caso di avvalimento premiale, ove alla gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, allegare documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

16.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del lavoro/servizio, ovvero della percentuale in caso di lavori/servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione da ciascun soggetto associato che le quote di partecipazione al raggruppamento sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del lavoro/servizio, ovvero la percentuale in caso di lavori/servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;
- dichiarazione da ciascun soggetto associato che le quote di partecipazione al raggruppamento sono state stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti.

Per i consorzi stabili

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti.

Per consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del lavoro/servizio, ovvero la percentuale in caso di lavori/servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
 - d. le proprie quote di partecipazione al raggruppamento, le quali devono essere stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del lavoro o del servizio, ovvero la percentuale in caso di lavoro/servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

DISCIPLINARE DI GARA

Pag. 33 di 51

- dichiarazione delle parti del lavoro o del servizio, ovvero la percentuale in caso di lavori/servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del lavoro o del servizio, ovvero la percentuale in caso di lavori/servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
 - dichiarazione, da parte di ciascun soggetto associato, delle proprie quote di partecipazione al raggruppamento, le quali devono essere stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del lavoro o del servizio, ovvero la percentuale in caso di lavori/servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
 - d. dichiarazione, da parte di ciascun soggetto associato, delle proprie quote di partecipazione al raggruppamento, le quali devono essere stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione dallo stesso posseduti.

16.5 DOCUMENTAZIONE ATTINENTE ALL'APPLICAZIONE DEI CCNL AI SENSI DELL'ART. 11 DEL CODICE

Mediante la compilazione e firma del modello **A6** il concorrente dichiara se il CCNL applicato al proprio personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto corrisponde a quello indicato dalla Stazione Appaltante ovvero se applica un diverso contratto. In tale ultimo caso, il concorrente è tenuto a compilare anche la parte relativa alla Dichiarazione di Equivalenza delle Tutele Economiche e Normative.

17 OFFERTA TECNICA (PER OGNI LOTTO)

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma rispettando i campi all'uopo predisposti nella scheda "**Prodotti**" come di seguito specificati. A tal fine si raccomanda di prendere visione della citata guida "*Procedura Aperta - Manuale per la Partecipazione*", nella sezione "*Modalità di compilazione della busta tecnica e della busta economica*", a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 16.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1. La **Relazione Tecnica**, firmata digitalmente. Tale relazione deve:

- essere compilata su fogli di formato **A4**, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine, utilizzando un font non inferiore a 12 punti, interlinea singola;
- essere contenuta in massimo **20 facciate** complessive, esclusi eventuali allegati;
- essere priva, **a pena di esclusione**, di qualsiasi indicazione (*diretta o indiretta*) di carattere economico;
- composta da un numero massimo complessivo di 3 tavole in formato non superiore al tipo A2
- essere strutturata in paragrafi corrispondenti ai sub – criteri, contenendo, pertanto, tutte le informazioni necessarie in risposta ad ogni singolo criterio di valutazione previsto ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico (**vedere Allegato A7 – Modello Relazione Tecnica**).

La Relazione e tutta la documentazione a comprova delle caratteristiche descritte dovranno essere inseriti all’interno di una cartella compressa contenete file firmati digitalmente secondo le modalità indicate al par. 14 del presente Disciplinare, collocato a *Sistema* nel campo “**Offerta Tecnica**”. Le copertine non sono computate nel numero di pagine così come non sono computate le certificazioni, i curriculum e le tabelle relative alla diversità generazionale, di genere.

2. in caso di avvalimento premiale, il **contratto di avvalimento**, collocato a *Sistema* nel campo “**Avvalimento**”.

Inoltre, non a pena di esclusione, può contenere:

3. In aggiunta a quanto precedentemente indicato, e se ritenuto utile al fine di meglio qualificare la propria offerta tecnica, il concorrente potrà presentare **ulteriore documentazione** sotto forma di allegati. Tale documentazione dovrà essere contenuta in un’unica cartella compressa firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore munito degli opportuni poteri di delega, e collocata a *Sistema* nel campo “**Documentazione Tecnica Aggiuntiva**”.
4. L’operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali (art. 35, co. 4, del *Codice*). Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. Tale documentazione dovrà essere contenuta in un’unica cartella compressa e collocata a *Sistema* nel campo “**Segreti Tecnici e Commerciali**”.
5. Ai sensi dell’art. 36, co. 2, del Codice: copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali (art. 35, co. 4, lett. a), del *Codice*), da caricare nel campo del Sistema “**Relazione oscurata**”.

Tutta la documentazione tecnica dovrà essere in lingua italiana. In caso di disponibilità della documentazione tecnica richiesta in lingua diversa da quella italiana, le ditte concorrenti devono presentare la documentazione in lingua originale corredata da una traduzione giurata in lingua italiana ai sensi del D.P.R n. 445/2000, sottoscritta secondo le modalità indicate al par. 16.1, del presente Disciplinare. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Nota Bene: è ammessa la presentazione in lingua inglese delle sole certificazioni di qualità e della letteratura scientifica, se così pubblicata su riviste internazionali.

A valle dell’inserimento/compilazione della documentazione relativa all’Offerta Tecnica di cui sopra, il Sistema genererà un file pdf riepilogativo di quanto presentato, denominato: “Busta_Tec.pdf”. Tale file dovrà essere firmato digitalmente secondo le modalità di cui al paragrafo 16.1.

18 OFFERTA ECONOMICA (PER OGNI LOTTO)

L'**Offerta Economica**, come di seguito specificata, dovrà essere **collocata a Sistema** rispettando i campi all'uopo predisposti nella scheda "**Prodotti**", come di seguito specificati. A tal fine si raccomanda di prendere visione della citata guida: "**Procedura Aperta - Manuale per la partecipazione**", nella sezione "**Modalità di compilazione della busta tecnica e della busta economica**".

La ditta concorrente, **a pena di esclusione**, deve compilare, tramite **Sistema**, l'offerta economica inserendo:

CONTENUTO	DESCRIZIONE	CAMPO SIAPS
OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA	Compilazione e caricamento a sistema di un'offerta economica dettagliata in formato .xlsx e .pdf. L'offerta economica dovrà contenere tutte le informazioni necessarie. Il valore deve essere espresso con un numero di decimali non superiore a 2 (due) ed è da intendersi in euro, IVA esclusa.	<i>Offerta Economica Dettagliata</i>
VALORE COMPLESSIVO OFFERTO (IVA ESCLUSA)	Valore Complessivo offerto dal concorrente che dovrà, pena l'esclusione , essere non superiore al VALORE A BASE D'ASTA riportato nel presente Disciplinare . Il valore deve essere espresso con un numero di decimali non superiore a 2 (due) ed è da intendersi in euro, IVA esclusa	<i>Valore Offerto</i>
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	Il Computo Metrico Estimativo delle migliorie, nel quale devono essere riportate le voci relative alle eventuali migliorie offerte, unitamente alle voci del progetto posto a base di gara da queste modificate	<i>Computo Metrico Estimativo</i>
CRONOPROGRAMMA	Il Cronoprogramma, ex. art.30, comma 3, dell'Allegato I.7 al D.lgs. 36/2023; Il cronoprogramma (diagramma GANTT) migliorativo della tempistica riportata nel corrispondente cronoprogramma posto a base di gara, dovrà riportare, in particolare, la sequenza delle lavorazioni che afferiscono alla fase di esecuzione dei lavori. <u>Il cronoprogramma presentato dal Concorrente costituirà condizione contrattuale vincolante ed inderogabile per l'Aggiudicatario.</u>	<i>Cronoprogramma</i>
ONERI AZIENDALI PER L'ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro , di cui all'art. 108, comma 9, del <i>Codice</i> . Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui all'entità e alle caratteristiche dei lavori/servizi/fornitura. Il valore deve essere espresso con un numero di decimali non superiore a 2 (due) ed è da intendersi in euro, IVA esclusa	<i>Costi sicurezza aziendali</i>
COSTI DELLA MANODOPERA	Costo Orario della Manodopera di cui all'art. 108, comma 9, del <i>Codice</i> . Tale costo deve essere espresso in termini di costo complessivo annuo della manodopera relativo al personale addetto all'esecuzione dell'appalto nell'ipotesi di esecuzione delle attività stimate di cui al Capitolato Speciale d'Appalto. Ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del <i>Codice</i> i costi della manodopera indicati al par. 4 non sono ribassabili . Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. In tal caso, l'operatore economico è tenuto a fornire le motivazioni a supporto di tale ribasso, al fine di consentire alla Commissione di valutarne la congruità.	<i>Costo Orario della Manodopera</i>

	Le suddette motivazioni dovranno essere inserite nel campo <i>Motivazioni ribasso</i> del SIAPS. Il valore deve essere espresso con un numero di decimali non superiore a 2 (due) ed è da intendersi in euro, IVA esclusa.	
MOTIVAZIONI DEL RIBASSO DEL COSTO DELLA MANODOPERA	<i>Eventuale, nel caso di ribasso dei costi della manodopera:</i> Nel caso di ribasso rispetto ai costi della manodopera di cui al par. 4 il concorrente può fornire le motivazioni a supporto di tale ribasso, al fine di consentire di valutarne la congruità. Resta inteso che, in caso di mancata produzione anticipata, le motivazioni di cui sopra dovranno essere prodotte ove richieste dalla stazione appaltante. Il concorrente fornisce una descrizione analitica degli elementi che concorrono alla definizione del costo della manodopera, precisando il CCNL applicato ed il relativo codice alfanumerico unico. In particolare, dovranno essere illustrate le modalità di calcolo concretamente utilizzate per la determinazione del costo della manodopera, in termini di: - Ore/giornate lavorative previste sulla base dell'effort stimato; - Costo orario/giornaliero dei lavoratori impiegati, in funzione dei relativi livelli di inquadramento; tale costo è inclusivo di retribuzione, oneri previdenziali e assistenziali (Inps, Inail), trattamento di fine rapporto, assistenza sanitaria integrativa e altre voci di costo eventualmente previste dal CCNL applicato. Detti costi non devono risultare, fatto salvo per idonea motivazione, inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per il settore di riferimento; - eventuali sgravi contributivi sul costo del lavoro di cui il Concorrente beneficia; - qualsiasi ulteriore elemento utile. Si precisa che si procederà alla valutazione delle motivazioni inerenti al ribasso dei costi della manodopera del concorrente risultato primo nella graduatoria. Ove non ritenga idonee le motivazioni addotte, anche laddove l'offerta non risulti anormalmente bassa, si avvierà il procedimento di verifica dell'anomalia nei confronti del concorrente sopra individuato, ai sensi dell'art. 110, co. 1, del <i>Codice</i>.	<i>Motivazioni ribasso</i>

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta e le offerte per la componente Tempo che superino la durata dei lavori prevista a base di gara.

In caso di difformità tra il valore complessivo indicato nel campo "**Valore Offerto**" e quello calcolato dalla sommatoria delle singole componenti di costo caricato a Sistema nel campo "**Offerta Economica**", sarà preso in considerazione l'importo economicamente più conveniente per la Stazione Appaltante.

L'offerta si compone, inoltre, opzionalmente (non richiesto a pena di esclusione) di una dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dotato degli opportuni poteri di delega, attinente alle spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti di cui all'art. 110, co. 2, del Codice, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta. Tale dichiarazione deve essere inserita nel campo "**Spiegazioni**", appositamente predisposto all'interno della scheda "**Prodotti**".

Nota Bene. A valle dell'inserimento/compilazione dell'offerta economica, il Sistema genererà un file .pdf riepilogativo di quanto presentato, denominato "**Busta_Eco.pdf**". Tale file dovrà essere firmato digitalmente, **a pena di esclusione**, secondo le modalità di cui al par. 14.

L'offerta vincolerà il concorrente per un periodo di **270** giorni dalla scadenza fissata per il termine previsto per la presentazione delle offerte, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante.

19 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, co. 1, del *Codice*.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

tabella 2 – Ripartizione punteggi

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente ed idonea dall'ASL.

Ai sensi dell'art. 108, co. 10, del *Codice*, l'Asl Napoli 3 Sud può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà può essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.

19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella riportante la relativa ripartizione dei punteggi alla successiva tabella 2.

Con la lettera Q vengono indicati i “*Punteggi quantitativi*”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica; con la lettera T i “*Punteggi tabellari*”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto; con la lettera D i “*Punteggi discrezionali*”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice:

Tabella 3 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

COD.	CRITERIO	SUB	SUB. CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTI	TIPO
1	Organizzazione del cantiere e gestione dei lavori	1.1	Attrezzature e Strumenti: Saranno valutate le attrezzature e i mezzi che verranno utilizzati, con particolare attenzione al loro contributo all'efficienza e alla qualità dei lavori, come illustrato dal concorrente nella propria offerta.	8	D
		1.2	Organizzazione e Professionalità: Saranno considerate tutte le evidenze che dimostrano l'efficace organizzazione del lavoro e l'elevata professionalità del personale incaricato delle attività di supervisione e coordinamento. Tali evidenze potranno includere figure chiave come direttori tecnici, capicantiere, responsabili degli approvvigionamenti, della qualità e della sicurezza. A supporto di quanto dichiarato, sarà necessario presentare un organigramma di commessa dettagliato, corredato da curriculum vitae, certificazioni tecniche e referenze relative a lavori precedenti di analoga complessità.	5	D
		1.3	Maestranze impiegate nell'appalto: Sarà valutato l'impiego di manodopera in numero sufficiente al rispetto delle tempistiche. È richiesta l'indicazione del numero medio di operai presenti contemporaneamente in cantiere. Punteggi assegnati: Numero medio di operai presenti in cantiere (Xi) $Xi \leq 20$: 0 punti	2	T

DISCIPLINARE DI GARA

Pag. 38 di 51

U.O.C. PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INVESTIMENTI DI EDILIZIA SANITARIA

C.so A. De Gasperi, 167 - 80053 Castellammare di Stabia (NA)

P. I. / C. F. n° 06322711216 – Pec lavoripubblici@pec.aslnapoli3sud.it – E-mail lavoripubblici@aslnapoli3sud.it – Sito www.aslnapoli3sud.it

			20 < Xi ≤ 30: 1 punto Xi > 30: 2 punti		
		1.4	Rispetto CAM e DNSH: Saranno valutate le proposte per mitigare l'impatto acustico, ambientale e per ottimizzare la gestione dei rifiuti durante tutte le fasi dei lavori, garantendo il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e del principio DNSH (Do No Significant Harm).	5	D
2	Soluzioni tecniche e tecnologiche	2.1	Materiali opere edili ed impiantistiche: Saranno esaminate le proposte relative ai materiali utilizzati, con particolare attenzione alla loro durabilità, riduzione delle necessità di manutenzione e sostenibilità. È richiesto un programma dettagliato per la manutenzione futura, che assicuri l'efficienza e la longevità delle opere.	10	D
		2.2	Reperibilità dei materiali e delle forniture: Saranno esaminate le proposte che dimostrino che i tempi di approvvigionamento dei materiali e delle forniture in genere, attinenti ai lavori oggetto di appalto, non influiranno sul cronoprogramma lavori. È richiesta la presentazione di accordi sottoscritti con i fornitori che attestino l'immediata reperibilità dei materiali e delle forniture. Il punteggio sarà assegnato in base all'attinenza ed alla completezza, rispetto alle lavorazioni previste, degli accordi sottoscritti con i fornitori.	5	D
		2.3	Sistemazione delle aree esterne: Saranno valutate soluzioni finalizzate al miglioramento della qualità estetica e funzionale delle aree esterne, spazi verdi, aree di sosta o parcheggi. Per l'illuminazione esterna, saranno premiate proposte che prevedano l'adozione di sistemi a basso consumo energetico e ad alta efficienza.	8	D
		2.4	Gestione degli impianti tramite domotica: Saranno apprezzate soluzioni domotiche avanzate per l'automazione e il controllo degli impianti. Proposte come l'adozione di sistemi di Building Automation per il controllo della climatizzazione, degli allarmi di chiamata, degli accessi, dell'illuminazione, del monitoraggio degli impianti, saranno considerate favorevolmente.	8	D
		2.5	Efficientamento energetico e riduzione dei consumi: Saranno apprezzate proposte che riducano la dispersione termica mediante materiali isolanti innovativi e tecniche costruttive avanzate. Inoltre, saranno valorizzati interventi che migliorano l'efficienza energetica complessiva degli edifici.	8	D
3	Diversità Generazionale e di Genere	3.1	Coinvolgimento di giovani sotto i 36 anni: Il concorrente dovrà indicare la percentuale di giovani sotto i 36 anni coinvolti nelle attività di conduzione, controllo e supervisione dell'appalto, compilando la tabella "Diversità Generazionale e di Genere". Punteggi assegnati: Xi ≤ 30%: 0 punti 30% < Xi ≤ 40%: 1 punto Xi > 40%: 2 punti	2	T
		3.2	Politiche per la promozione della parità di genere: Dovrà essere descritta la percentuale di donne coinvolte nel progetto, compilando la stessa tabella sopra indicata. Punteggi assegnati: Xi ≤ 30%: 0 punti 30% < Xi ≤ 40%: 1 punto Xi > 40%: 2 punti	2	T
		3.3	Certificazione parità di genere: Il possesso della certificazione di parità di genere ai sensi dell'art. 46 bis del Codice delle Pari Opportunità (Dlgs 11 aprile 2006 n. 198) sarà	3	T

DISCIPLINARE DI GARA

Pag. 39 di 51

			valutato con la seguente formula con arrotondamento alla seconda cifra decimale: $PT\ 3.3 = 3 \times \sum_i (q_i \times \alpha_i)/100$ Dove: q_i = quota di partecipazione al raggruppamento, espressa in centesimi, dell'i-esimo operatore economico; α_i = coefficiente di possesso certificazione da attribuire all'iesimo operatore economico. α assume il valore 1 (uno) in caso di possesso di certificato e il valore 0 (zero) in caso di assenza di certificato o certificato non valido e/o non attinente.		
4	Sostenibilità ambientale	4.1	Riduzione impatto ambientale: Saranno valutate le misure per ridurre l'impatto ambientale, come l'impiego di materiali ecocompatibili, pratiche di riciclo e modalità sostenibili per la gestione dei rifiuti.	D	3
		4.2	Sistema di Gestione Ambientale (SGA): possesso della certificazione UNI EN ISO 14001. In caso di operatore economico plurisoggettivo (RTI/RTP, consorzio ecc.), il punteggio sarà calcolato in proporzione alla quota di partecipazione al raggruppamento/consorzio ecc. dell'operatore in possesso della certificazione di che trattasi, secondo l'applicazione della seguente formula con arrotondamento alla seconda cifra decimale: $PT\ 4.2 = 2 \times \sum_i (q_i \times \alpha_i)/100$ Dove: q_i = quota di partecipazione al raggruppamento, espressa in centesimi, dell'i-esimo operatore economico; α_i = coefficiente di possesso certificazione da attribuire all'iesimo operatore economico. α assume il valore 1 (uno) in caso di possesso di certificato e il valore 0 (zero) in caso di assenza di certificato o certificato non valido e/o non attinente.	T	4
5	Sicurezza sul lavoro	5.1	Sicurezza: sarà valutata l'adozione di misure atte a garantire la sicurezza dei lavoratori durante l'esecuzione dei lavori.	D	3
		5.2	Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro: possesso della certificazione ISO 45001. In caso di operatore economico plurisoggettivo (RTI/RTP, consorzio ecc.), il punteggio sarà calcolato in proporzione alla quota di partecipazione al raggruppamento/consorzio ecc. dell'operatore in possesso della certificazione di che trattasi, secondo l'applicazione della seguente formula con arrotondamento alla seconda cifra decimale: $PT\ 5.2 = 2 \times \sum_i (q_i \times \alpha_i)/100$ Dove: q_i = quota di partecipazione al raggruppamento, espressa in centesimi, dell'i-esimo operatore economico; α_i = coefficiente di possesso certificazione da attribuire all'iesimo operatore economico. α assume il valore 1 (uno) in caso di possesso di certificato e il valore 0 (zero) in caso di assenza di certificato o certificato non valido e/o non attinente.	T	4
Totale				80	

La documentazione a comprova deve essere inserita all'interno della cartella compressa da inserire nel campo SIAPS *Offerta Tecnica* e non concorre a formare il limite massimo di facciate della Relazione Tecnica.

Il punteggio tecnico complessivo attribuito all'i-esimo concorrente è determinato secondo la seguente formula:

$$PT_i = \sum_{s=1}^n (PT_i)_s \quad (1)$$

dove:

- PT_s Punteggio tecnico massimo per ciascun criterio di valutazione s
- n numero di parametri previsti;

- PT_i è il punteggio tecnico complessivo attribuito all'*i-esimo* concorrente;
- $(PT_i)_s$ è il punteggio tecnico attribuito all'*i-esimo* concorrente per ciascun criterio di valutazione *s*.

Punteggio minimo per Offerta Tecnica:

Ai sensi dell'art. 108, co. 7, del *Codice*, è prevista una soglia minima di sbarramento complessiva pari a **40 punti per il punteggio tecnico complessivo ante riparametrazione**. Pertanto, saranno **escluse** dalle successive fasi di gara le offerte che non avranno raggiunto un punteggio tecnico complessivo pari ad almeno **40 punti su 80**.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al presente paragrafo.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Riparametrazione Punteggi Tecnici:

I punteggi conseguiti dalle offerte tecniche (PT_i), calcolati applicando la formula (1), risultanti dalla sommatoria algebrica dei singoli punteggi assegnati per ciascun parametro di valutazione *s*, saranno riparametrati nel modo che segue, con arrotondamento al secondo decimale:

- all'offerta tecnica che ha conseguito il punteggio più alto verranno assegnati 80 punti;
- alle altre offerte tecniche verranno assegnati punteggi direttamente proporzionali, mediante la seguente formula:

$$(PT_i)_{\text{def}} = 80 * PT_i / PT_{\text{max}}$$

dove:

- PT_i è il punteggio tecnico conseguito dall'*i-esimo* concorrente risultante dall'applicazione della formula (1);
- PT_{max} è il punteggio tecnico più alto assegnato dalla Commissione giudicatrice applicando la formula (1);
- $(PT_i)_{\text{def}}$ è il punteggio tecnico definitivo post riparametrazione conseguito dall'*i-esimo* concorrente.

19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi (contraddistinti dalla dicitura D - "*Discrezionale*") nella colonna "*Tipo Valutazione*" della tabella 2, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo *dell'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario*. Ai fini del calcolo del *coefficiente unico* da attribuire all'offerta in relazione al sub-criterio *s* esaminato, la Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Pertanto, la Commissione giudicatrice esprimerà, per ciascun sub-criterio di valutazione *s* di tipo discrezionale, un giudizio di merito secondo la scala di valori sotto riportata:

GIUDIZIO ESPRESSO DALLA COMMISSIONE	COEFFICIENTE (Cg)	CRITERIO DI GIUDIZIO DELLA PROPOSTA
Ottimo	1,00	Si rileva una perfetta corrispondenza fra la proposta del concorrente e le richieste della Stazione Appaltante.
Buono	0,80	L'offerta è formulata in maniera completa, con significativi approfondimenti su tutte le tematiche richieste.
Sufficiente	0,60	L'offerta è formulata in maniera completa, con approfondimenti su alcune delle tematiche richieste.
Insufficiente	0,40	L'offerta è formulata rispettando tutti i contenuti minimi previsti, con approfondimenti su alcune delle tematiche richieste.
Scarso	0,20	L'offerta è formulata rispettando tutti i contenuti minimi previsti, ma non effettua alcun approfondimento sulle tematiche richieste.

Non attribuibile	0,00	L'offerta è descritta in maniera incompleta in quanto mancano gli elementi significativi richiesti.
------------------	------	---

Per ciascun sub criterio di valutazione s , il punteggio tecnico $(PT_i)_s$, relativo all' i -esimo concorrente, sarà determinati moltiplicando il coefficiente C_g , medio per il relativo punteggio massimo PT_s .

Per ciascun criterio di valutazione di tipo *quantitativo* riportato nella tabella 2 il punteggio tecnico è determinato in funzione della corrispondente regola aritmetica di attribuzione.

Per ciascun criterio di valutazione di tipo *tabellare* riportato nella tabella 2, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

I punteggi così assegnati saranno considerati con un arrotondamento fino alla seconda cifra decimale applicando la "regola di arrotondamento" di seguito descritta: se la terza cifra decimale è superiore o uguale a 5, la seconda cifra decimale verrà aumentata di una unità; se la terza cifra decimale è inferiore a cinque, essa sarà semplicemente troncata.

19.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

All'offerta economica è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$C_i = V_{\min}/V_i$$

dove:

- C_i è il coefficiente, variabile da 0,00 ad 1,00, attribuito al concorrente i -esimo;
- V_i è il Valore Offerto dal concorrente i -esimo;
- $V_{\min}$ è il Valore minimo offerto fra tutti i concorrenti in gara, ossia il Valore Complessivo Offerto più conveniente.

Si precisa che:

- a) il prezzo offerto si intende riferito alle prestazioni previste a pena di esclusione, ai servizi/forniture connessi e agli elementi migliorativi eventualmente offerti e dichiarati nell'offerta tecnica;
- b) non saranno prese in considerazione, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, le offerte economiche di importo superiore alla base d'asta.

Il punteggio economico è determinato come segue:

$$PE_i = 30 \times C_i \quad (2)$$

Il punteggio ottenuto, applicando la formula sopra riportata, sarà arrotondato alla seconda cifra decimale secondo la "regola di arrotondamento" prima descritta.

19.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

L'aggiudicazione avrà luogo a favore dell'operatore economico che avrà conseguito il maggior punteggio complessivo (PC_i) risultante dalla combinazione prezzo – qualità secondo la seguente formula:

$$PC_i = (PT_i)_{def} + PE_i$$

dove

- PC_i punteggio complessivo (considerando sia l'offerta tecnica che economica) attribuito al concorrente i -esimo.

Si precisa che ai sensi dell'art 108, co. 10, del *Codice* non si procederà ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

20 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta, ai sensi dell'art. 93, co. 2, del *Codice*, da un numero dispari pari a n. **3 membri**, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, co. 5, del *Codice*. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale (art. 93, co. 4, del *Codice*).

Il RUP si riserva, ai sensi dell'art. 93, co. 1, del *Codice*, di avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

21 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno **28/10/2025, alle ore 12:30**.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere all'inversione procedimentale, di cui all'art. 107, co. 3, del *Codice*, e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte nel caso in cui le offerte pervenute siano superiori a due.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

22 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Qualora si decida di non avvalersi della facoltà di cui all'art. 107, co. 3, del *Codice* (inversione procedimentale), il RUP, responsabile di fase, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 15.

Qualora si decida di avvalersi della facoltà di cui all'art. 107, co. 3, del *Codice* (inversione procedimentale), si procede direttamente alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche e successivamente alla valutazione della documentazione amministrativa.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati, ai sensi dell'art. 90, co. 1, lett. d), del *Codice*, **entro cinque giorni** dalla loro adozione.

Ai sensi dell'art. 101, co. 3, del *Codice*, è fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi attinenti all'offerta tecnica o economica, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle **offerte tecniche** (in caso di suddivisione in Lotti, per ciascun Lotto) sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Qualora si decida di non avvalersi della facoltà di cui all'art. 107, co. 3, del *Codice* (ossia inversione procedimentale), la data e l'ora in cui si procede all'apertura delle **offerte tecniche** sono comunicate tramite la Piattaforma a tutti i concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara. Viceversa, se si decida di avvalersi della facoltà di cui all'art. 107, co. 3, del *Codice* (ossia dell'inversione procedimentale), la data e l'ora in cui si procede all'apertura delle **offerte tecniche** sono comunicate tramite la Piattaforma a tutti i concorrenti che ammessi al prosieguo della gara all'esito delle verifiche di cui al par. 22.

La commissione giudicatrice procede (in caso di suddivisione in Lotti, per ciascun Lotto) ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 19.1

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 21:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede (in caso di suddivisione in Lotti, per ciascun Lotto) all'apertura e alla valutazione delle **offerte economiche**, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio di 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 3.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 3.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 21 prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

DISCIPLINARE DI GARA

Pag. 44 di 51

- in caso di mancato superamento della soglia di sbarramento di cui al par. 19.1 (ove prevista), per il mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

24 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse, ai sensi dell'art. 110, co. 1, del *Codice*, le offerte per le quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, risultano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP (riservandosi di avvalersi della commissione giudicatrice) ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni di cui all'art. 110, co. 2, del *Codice*, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

25 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta (miglior rapporto prezzo/qualità).

Ai sensi dell'art. 108, co. 10, del *Codice*, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 107, co. 2, del *Codice*, non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Ad eccezione delle forniture senza posa in opera e servizi di natura intellettuale, il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al par. 4;

- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto al par. 10 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'art. 110, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 17, co. 5, del *Codice*, l'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 18, co. 3, del *Codice*, il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo i casi di cui all'art. 18, comma 3, del *Codice*, e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, co. 2, del *Codice*.

A sensi dell'art. 18, co. 2, lett. c), del *Codice*, a seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

Ai sensi dell'art. 106, co. 7, del *Codice*, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; ai sensi dell'art. 106, co. 10, del *Codice* la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del *Codice*.

Ai sensi dell'articolo 117, co. 14, del *Codice*, qualora l'appalto debba essere eseguito da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione.

Ai sensi dell'art. 18, co. 5, del *Codice*, se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Ai sensi dell'art. 18, co. 6, del *Codice*, se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 18, co. 7, del *Codice*, la mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, lavoro e/o servizio di cui all'articolo 119, co. 3, lett. d) del *Codice*.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, co. 2, del *Codice*.

La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, commi 8 e 9, e 50 comma 6 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, di dare avvio all'esecuzione dell'appalto in via anticipata o in via d'urgenza.

26 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante:

<https://amministrazionetrasparente.aslnapoli3sud.it/page/28/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.html>

28 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di *e-procurement*, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del *Codice* e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del *Codice*, esclusivamente mediante l'apposta funzionalità del *Sistema SIAPS*.

29 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dalla presente procedura di gara sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di competente per l'*Amministrazione Contraente*, rimanendo esclusa la competenza arbitrale di cui all'art. 213 del *Codice*.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n.3, membri, dotati di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto, prima della data di avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data. L'inottemperanza ovvero il ritardo nella costituzione del CCT, nel caso di affidamenti superiori alla soglia di rilevanza europea, è valutabile sia ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale, sia, nei rapporti tra la stazione appaltante e l'operatore economico, sotto il profilo della buona fede contrattuale. In caso di mancata designazione dei membri la parte non inadempiente può rivolgersi al presidente del tribunale ordinario ove ha sede la stazione appaltante, individuata quale sede del CCT.

30 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara (**Dich. art. 28 GDPR**).

31 DOCUMENTI PER LA STIPULA

Con la comunicazione di cui all'art. 90, co. 1, lett. b), del *Codice*, viene richiesto all'aggiudicatario di far pervenire alla ASL NAPOLI 3 SUD, nel termine **di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione**, la seguente documentazione:

- a) (*ove applicabile*) **Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria artigianato agricoltura** di cui al Modello 1 (Allegato "**A5.1 - Dich. CCIA**") attestante di essere iscritta alla C.C.I.A.A., indicando per quale attività, il numero e data iscrizione, forma giuridica, sede legale, codice fiscale e partita I.V.A., nonché attestante il/i nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché codice fiscale) dei soggetti che devono essere sottoposti ai controlli antimafia ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 così come modificato dal D.Lgs. 218/2012.
- b) Dichiarazione, conforme all'Allegato "**A5.2 - Dich. Familiari**", resa dai soggetti indicati dall'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi (dell'aggiudicatario e dell'eventuale ausiliaria); ove le dichiarazioni siano sottoscritte con firma olografa dovrà essere prodotta una dichiarazione di conformità agli originali ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e ausiliaria. Tale dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti elencati dall'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 così come modificato dal D.Lgs. 218/2012 in ordine ai quali dovrà essere verificata la non sussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n.

159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove misure in materia di documentazione antimafia, a norma articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.

- c) Dichiarazione della persona designata alla firma del Contratto con l'indicazione dei relativi dati anagrafici nonché della qualifica ricoperta (se soggetto diverso dal legale rappresentante) e dichiarazione di assenza di misura cautelare (conformemente all'Allegato “**A5.3 - Dich. misure cautelari**”).
- d) Dichiarazioni Anticorruzione, contenute nell'Allegato “**A5.4 - Dich. Anticorruzione**” al Disciplinare di gara (in caso di soggetti di cui all'art. 65, comma 2, da lett. b) a lett. g): tali dichiarazioni dovranno essere rese dal Consorzio stabile e dalle consorziate esecutrici ove presenti, da tutti i membri del RTI, dal Consorzio e dai consorziati); le dichiarazioni devono essere rese ai sensi del DPR 445/2000.
- e) Dichiarazioni di cui al DPCM 1991 n. 187 (secondo il “**A5.5 - Dich. DPCM 187-1991**”).
- f) Dichiarazione del soggetto **responsabile del trattamento dei dati**, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, mediante il modello “**A5.6 – Dich. art. 28 GDPR**”).
- g) Dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010. L'aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai surrichiamati dati.
- h) Dichiarazione con l'indicazione del nominativo del **Responsabile della Commessa/Project Manager**, indicandone i relativi contatti telefonici, mail e/o PEC.
- i) **Garanzia definitiva**, per un importo e secondo le condizioni di cui all'art. 117 del *Codice*. Qualora codesto Operatore intenda avvalersi delle riduzioni di cui all'art. 117, co. 3, ult. periodo, del *Codice*, dovrà allegare copia autentica, ai sensi del D.P.R. 445/2000, delle certificazioni indicate ai fini della riduzione dell'importo della cauzione nelle percentuali stabilite. La garanzia non è dovuta nei casi di cui all'art. 117, co. 14, del *Codice* a condizione che l'aggiudicatario offra, entro un termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 90, co. 1, lett. b), del *Codice*, un miglioramento del prezzo di aggiudicazione o delle condizioni di esecuzione e fornisca comprova della propria solidità.
- j) *(ove applicabile)* Dovrà inoltre essere presentata, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, originale o copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio, con l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate.
- k) *(ove applicabile)* Documentazione a comprova del possesso dei **requisiti speciali** di cui ai parr. 7.2 e 7.3 del Disciplinare di gara (riportanti anche le modalità di comprova).
- l) **Coperture assicurative**, come specificato nel Capitolato Speciale di Appalto.
Si precisa che, come previsto dal Disciplinare di gara, la comprova dei requisiti deve avvenire mediante la piattaforma **Fvoe** istituita presso l'ANAC;

32 GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore alla sottoscrizione del contratto deve costituire, obbligatoriamente, garanzia definitiva, con le modalità previste dall'art. 106 del D.Lgs. 36/2023, ed è pari al 10% dell'importo contrattuale; essendo l'appalto di importo corrispondente alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del Codice.

La garanzia definitiva è costituita sotto forma di fideiussione ed è rilasciata da istituto di credito autorizzato, a titolo di pegno a favore di questa stazione appaltante. La garanzia fideiussoria, firmata digitalmente, viene verificata telematicamente presso l'emittente ovvero gestita con ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su

DISCIPLINARE DI GARA

Pag. 49 di 51

registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1 del D.L. 35/2018, convertito con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1 del Codice.

La garanzia prevede la rinuncia:

- al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- all'eccezione di cui all'art. 1957(4) c. 2 c.c.;
- all'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di questa stazione appaltante.

Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Se il ribasso è superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'esecutore.

La stazione appaltante richiede all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo Garanzia provvisoria.

L'esecutore può richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10% degli stessi, ferme restando la garanzia fidejussoria costituita per l'erogazione dell'anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell'appalto o a specifiche situazioni soggettive dell'esecutore dei lavori, la stazione appaltante può opporsi alla sostituzione della garanzia.

Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può, altresì, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 117, del Codice, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ed è progressivamente svincola con l'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna dei SAL o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

ALLEGATI

- A1 – Domanda di Partecipazione (A1 – DdP);
- A1Bis – Integrazione DdP
- A2 – Avvalimento;
- A3 – CIG – Garanzia;
- A4 – Dichiarazione di Accettazione del Pdl;
- A5.1 – Dich. CCIA;
- A5.2 – Dich. Familiari;
- A5.3 – Dich. misure cautelari;
- A5.4 – Dich. Anticorruzione;
- A5.5 – Dich. DPCM 187-1991;
- A5.6 – Dich. art. 28 GDPR;
- A6 – Dichiarazione art. 11;
- A7 – Modello Relazione Tecnica;
- Schema di Contratto.